



TRIBUNALE DI COMO

Prima Sezione Civile - Fallimenti

IL G.D., dr. A. Petronzi,

letta la istanza di sospensione *ex art. 14 novies* II co. L. 3/2012 con la quale il creditore ipotecario Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. contesta il progetto di riparto finale depositato dal liquidatore, assumendo la violazione del disposto normativo di cui all'art. 14 *duodecies* II. co. L. 3/12, che così dispone: “I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”;

considerato che il creditore si duole, in buona sostanza, del fatto che la approvazione del progetto di riparto predisposto dal liquidatore determinerebbe la sopportazione in capo al solo creditore ipotecario di tutte le spese prededucibili della procedura (segnatamente il compenso dell'O.C.C., il compenso del liquidatore e l'ICI maturata nell'ambito della procedura di O.C.C.) e che tale situazione si pone in contrasto con il menzionato art. 14 *duodecies* II co. L. 3/12 che antepone il diritto del creditore ipotecario a quello dei crediti prededucibili, e ciò in ragione del fatto che tale norma, in maniera molto più chiara di quanto prescritto in ambito fallimentare dall'art. 111 *bis* l.f. (che stabilisce che “I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”), imporrebbe la antergazione del credito ipotecario ai crediti di natura prededucibile;

osservato che la lettura della istanza dell'istituto di credito valorizza unicamente il dato letterale desumibile dall'art. 14 *duodecies* II co L. 3/12, che, in effetti, ad una prima lettura, sembrerebbe affermare che il creditore munito di diritti di prelazione debba essere preferito anche alle spese prededucibili;

ritenuto tuttavia che una tale lettura non tiene conto del complessivo dato normativo in materia concorsuale, ed, in particolare, di quanto prescritto dall'art. 111 *ter* l.f., che, nel prevedere che “Il



curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”, afferma il generale principio per cui anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia se specificamente riferite al bene su cui cade il diritto di pozziorità che, in quota, per quelle c.d. generali;

ritenuto infatti che la disciplina generale espressa dalla legge fallimentare, anche in merito alla graduazione dei crediti muniti di diritti di pozziorità, in relazione alle spese prededucibili, non possa essere trascurata, alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere anche la procedura di liquidazione del patrimonio appartiene;

osservato che la stessa Suprema Corte di Cassazione, con orientamento recente, ma successivamente mai smentito, ha affermato che *“la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria”* (Cass. 9087/2018), così sancendo un principio che postula una certa osmosi delle norme che regolano le singole procedure concorsuali (nello stesso senso, Cass. 1182/2018 e Cass. 1896/2018, sulla natura prededucibile del credito del professionista che ha assistito alla predisposizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito della dichiarazione di fallimento);

ritenuto, dunque, che, in ragione della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio, che potrebbe, con evidente ossimoro, qualificarsi come “fallimento del soggetto non fallibile”, stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell’interesse della massa dei creditori, possa ritenersi applicabile l’art. 111 *ter* L.F., e la sua declinazione giurisprudenziale, anche alle procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012);



richiamato dunque quanto condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che ha già affrontato la medesima questione, ed in particolare che “la norma di cui all’art. 111-bis, comma 2, l. fall., che prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, va letta in rapporto all’art. 111-ter, comma 2, l. fall., che prescrive al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico. Quest’ultima previsione non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un’aliquota di spese generali in quanto sostenute nell’interesse dei creditori. Anche le spese di natura fiscale rientrano tra quelle inerenti l’amministrazione dell’immobile. Il creditore ipotecario non può opporsi al pagamento di spese specificamente inerenti l’immobile sul quale ha iscritto ipoteca, né pretendere che siano poste a carico di tutti gli altri creditori escludendo se stesso” (Tribunale di Milano 21.5.2015);

considerato altresì che alla luce delle argomentazioni di cui sopra non possa essere ravvisato alcun profilo di incostituzionalità della normativa, poiché, sebbene la L. 3/2012 non preveda alcuna specifica norma in materia, la (apparente) lacuna può colmarsi, sulla scorta dell’orientamento sopra richiamato, con l’applicazione della disciplina di cui all’art. 111 ter L.F., in una lettura ermeneutica improntata al principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.;

ritenuto conclusivamente, che, nel caso di specie, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 *duodecies* II co. L. 3/12, art. 111 *bis* L.F. e art. 111 *ter* L.F., nessuna seria censura possa porsi in merito alle spese vive della procedura di O.C.C., per compensi degli ausiliari del G.D. e spese specifiche (quali l’ICI o l’IMU), le quali inevitabilmente finiscono per gravare nella totalità sul creditore ipotecario atteso che:

- a) da un lato, trattasi di spese strettamente inerenti la liquidazione di detto bene, sicché la loro imputazione alla massa immobiliare risulta pienamente conforme con quanto prescritto dall’art. 111 *ter* l.f., che prevede la imputabilità alla massa immobiliare di ogni spesa relativa all’immobile, tra cui rientrano senza alcun dubbio tutte le spese vive della procedura di liquidazione;



b) dall'altro lato, va evidenziato che, in conformità con i dettami di cui all'art. 111 *ter* l.f., non è possibile imputare alcuna spesa alla massa mobiliare, non essendo essa presente.

P.Q.M.

- a) rigetta la istanza di sospensione;
- b) dichiara esecutivo il progetto di riparto.

Si comunichi.

Como, 18.12.2019

Il G.D.

dott. Alessandro Petronzi

